



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE AGRICOLE CONTRO LA SICCIÀ E LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER SCOPI IRRIGUI E PER L'ALLEVAMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 559 DEL 27 NOVEMBRE 2020

1. Obiettivi

I cambiamenti climatici condizionano la produttività e la qualità dell'agricoltura e dell'allevamento.

Le condizioni meteorologiche e climatiche influiscono sulla disponibilità di acqua necessaria per l'irrigazione, sul bestiame, sulle pratiche di irrigazione, sulla trasformazione di prodotti agricoli e sulle condizioni di trasporto e conservazione.

Risulta strategico potenziare la raccolta e la gestione dell'acqua a livello aziendale e interaziendali attraverso la creazione di bacini di accumulo di piccola e media dimensione (cd. laghetti collinari) al fine di valorizzare le risorse idriche naturali.

2. Riferimenti normativi

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 56 del 13 febbraio 2020 "Piano regionale per la lotta alla siccità";
- Deliberazione Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020 - Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 58 del 13 febbraio 2020 "Programma per la realizzazione di laghetti collinari per l'agricoltura siciliana";
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 229 dell'11 giugno 2020 "Piano regionale per la lotta alla siccità – Apprezzamento";
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 559 del 27 novembre 2020 "Interventi finanziari a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e l'allevamento – Apprezzamento".

3. Fonte finanziaria

- 20 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Sicilia.

4. Beneficiari

Gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche (società agricola di persone, capitali o cooperativa di produzione, costituite in conformità alla legislazione vigente). I soggetti devono essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione dell'istanza, titolari di partita IVA con codice di attività agricola, iscritti alla CCIAA e all'INPS.

Nello specifico i beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria.

Sono escluse dall'aiuto:

- le grandi imprese;
- le imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione dei casi in cui l'impresa non era in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma lo sia diventata nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

Altresì, è escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

5. Tipologia di interventi e spese ammissibili

L'aiuto è concesso per le seguenti categorie di interventi o spese materiali ed immateriali:

- realizzazione e/o miglioramento di "laghetti aziendali/interaziendali" per l'accumulo e la distribuzione di acque per l'irrigazione e l'allevamento ivi comprese le opere accessorie connesse, con esclusione degli impianti di irrigazione.
- spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e che siano strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione dell'investimento.

Tra dette spese rientrano:

1) onorari di professionisti e/o consulenti per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento anticipo, SAL e saldo;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui nel cantiere di lavoro ne ricorrano le condizioni.

2) altre spese:

- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso per le spese di cui al punto 2) si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1) dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione

I laghetti aziendali e/o interaziendali, rientrano nella categoria dei piccoli invasi, i quali sono definiti ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584, come rientranti nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano "gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1'000'000 di metri cubi" (c.d. piccole dighe).

La stessa legge 21 ottobre 1994, n. 584, e ancor meglio la successiva circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, hanno introdotto le seguenti definizioni di altezza della diga e di volume di invaso, che sono state confermate dalle nuove “*Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*” emanate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2014:

- con il termine di «*altezza*» si intende la differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna;
- con il termine «*volume di invaso*» si intende la capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna.

I piccoli invasi non sono assoggettati alla vigilanza sulla progettazione, esecuzione ed esercizio prevista per i grandi invasi, ma a leggi e regolamenti propri che disciplinano la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta di competenza regionale.

Nel caso della Sicilia, tali norme e direttive sono in corso di redazione a cura dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia (Autorità di bacino) e tengono conto della normativa statale ¹:

Sbarramenti, dighe di ritenuta o traverse		
Altezza (H)	Volume d'invaso (Vi)	Norme e direttive
H > 15 metri	Vi > 1.000.000 metri cubi	Soggetti all'approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture; allo stesso compete la vigilanza in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto (si applica il d.P.R. n. 1363/1959 e smi. - NTD 14 e NTC18)
15 metri ≥ H > 10 metri	1.000.000 metri cubi ≥ Vi > 100.000 metri cubi	Rientrano nella competenza della Regione Siciliana (norme e direttive in corso di redazione a cura dell'Autorità di bacino - si applica il d.P.R. n. 1363/1959 e smi. NTD 14 e NTC18)
H ≤ 10 metri	Vi ≤ 100.000 metri cubi	Rientrano nella competenza della Regione Siciliana (norme e direttive in corso di redazione a cura dell'Autorità di bacino)

I laghetti aziendali e/o interaziendali devono quindi soddisfare i suddetti requisiti tecnici e possono accumulare acque ad uso agricolo secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “3. *La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali*”.

Per quanto attiene gli aspetti inerenti l'uso delle acque, devono comunque essere valutati gli aspetti inerenti la legittimità dell'uso delle acque e, quindi, devono essere garantiti i diritti dei concessionari delle acque accumulate nelle grandi dighe.

Conseguentemente, non potranno essere presi in considerazione progetti che prevedono la costruzione di laghi collinari all'interno di bacini che alimentano grandi invasi, a meno che non si dimostri che il volume idrico da accumulare nel laghetto non intacchi quello legittimo dei concessionari del volume ritenuto dalla diga a valle.

Si ritiene opportuno incoraggiare la realizzazione dei laghetti a valle delle grandi dighe esistenti in Sicilia, al fine di poter accumulare le acque raccolte in porzioni di bacino a valle delle stesse e quindi non oggetto di concessione e, nel contempo, utilizzare le acque di sfioro e di scarico delle stesse grandi dighe.

I laghetti sono importanti opere per la lotta al dissesto idrogeologico.

I dissesti idrogeologici nei versanti dei bacini idrografici sono dovuti prevalentemente alla mancata regimentazione delle acque ruscellanti e frane per "colamento" dovuto alla instabilità della coltre superficiale che interessa profondità sotto il piano campagna fino 4/5 metri.

¹Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 - “*Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta*”; Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2014 “*Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*” (NTD14); Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*” (NTC18).

Il laghetto consente di disporre di recapito finale sia delle acque intercettate da canali e fossi di guardia (acque ruscellanti) che come punto ove convergono trincee drenanti che intercettano le falde effimere superficiali che generano le frane per colamento e liquefazione, quindi in definitiva opera che consente un efficace contrasto al dissesto idrogeologico ed alla erosione del suolo che produce sedimenti che intasano ponti, tombini etc.

In Sicilia gli investimenti nell'irrigazione sono ammissibili in quanto:

- a. è stato approvato il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015, pubblicato nella GURI serie generale n. 258 del 05/11/2015, notificato alla CE con prot. DPE 0012373 P-4 22. 17.4.5 del 18-11-2015;
- b. sono presenti o vengono installati a titolo dell'investimento i contatori per misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

Gli interventi non sono ammissibili quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia per motivi inerenti alla quantità di acqua.

E' previsto in genere, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

6. Localizzazione

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione Sicilia.

7. Massimale di spesa e intensità dell'aiuto

La dimensione finanziaria massima dell'investimento complessivo non potrà eccedere 300.000 euro.

L'intensità di aiuto è limitata al 50% dell'importo dei costi ammissibili. Tale aliquota può essere maggiorata di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
- investimenti collettivi;
- investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici.

Per la quota a carico del beneficiario (50% o 30%), l'IRFIS potrà intervenire secondo scheda allegata.

Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o di contributi in conto interessi. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
- c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

8. Criteri di selezione

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Inoltre, in sede di presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di aiuto.

Soggetto/i proponente l'investimento

- Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m. e i. o da coltivatori diretti
- Soggetti in possesso di titolo di studio professionale specifico (es. laurea Scienze Agrarie) o diploma (perito agrario/agrotecnico)

Adesione a regimi di qualità dei prodotti e dei processi

Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (BIO) e che aderiscono anche ad altri sistemi di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN Produzione integrata) o QS (qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana) o altri sistemi di qualità di processo (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005, ISO 28000, MPS o altri).

Giudizio di convenienza dell'investimento redatto secondo metodologia dell'estimo agrario

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel documento d'identità);
- imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la domanda di aiuto che è stata presentata per prima "farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC".

9. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda di aiuto è tenuto, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- non cambiare l'assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare una attività produttiva al di fuori della Regione Sicilia;
- a comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'intervento o investimento.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

10. Presentazione e contenuto della domanda

Al fine di assicurare l'effetto di incentivazione degli aiuti, il beneficiario deve presentare la domanda di aiuto scritta prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. La domanda di aiuto deve contenere il nome e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine, l'ubicazione del progetto o dell'attività, l'elenco dei costi ammissibili, la tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, ecc.) e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto dovrà essere definitivo e completo della documentazione obbligatoria sotto riportata. La cantierabilità del progetto (progetto esecutivo), ove pertinente, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio "tecnico-amministrativa" di cui al *punto 10.3* sulla domanda di aiuto da parte dell'Ufficio competente.

Comunque, nulla osta alla presentazione di un progetto esecutivo (cantierabile) qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti e/o altra documentazione in conformità alla normativa vigente

La domanda, formulata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (Allegato 1), va inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo PECdipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all'oggetto "AVVISO PUBBLICO 2021LAGHETTI AZIENDALI" e mittente, unitamente alla seguente documentazione, **dal 01 febbraio 2021 al 20 marzo 2021**; Le domande di aiuto presentate in anticipo o in ritardo rispetto al predetto termine fissato saranno ritenute non ricevibili:

- copia fotostatica del documento di identità;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda di aiuto, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. In mancanza della suddetta scheda, ai fini del riscontro dei dati aziendali, verrà presa in considerazione l'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista (allegato 2), nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, con descrizione dell'azienda (dati catastali, ubicazione, destinazione colturale specie, sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, specie e razze degli animali eventualmente presenti, indirizzo produttivo, disponibilità di acqua irrigua, ecc.) con riferimento alle finalità del progetto presentato, descrizione dell'intervento da realizzare.
- giudizio di convenienza redatto dal tecnico secondo le metodologie dell'estimo;
- computo metrico estimativo completo di tutti gli interventi/opere che si intendono realizzare suddiviso nelle seguenti sezioni ove pertinenti: opere a prezzo; acquisti; spese generali; riepilogo delle spese e costo complessivo dell'investimento, con apposto timbro, data e firma del progettista;
- planimetria su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione dell'intervento da realizzare;
- disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni) con apposto timbro, data e firma del progettista;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza per gli investimenti non previsti dai prezziari (ove pertinenti), per i quali si dovrà procedere alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici è ritenuto il più idoneo;
- analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzo agricolo vigente, ove pertinente;
- contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24/3/2012 n. 27;

10.1 Documentazione essenziale da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

La seguente documentazione (ove pertinente) deve essere presentata entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio "tecnico-amministrativo" sulla domanda di aiuto da parte dell'Ufficio competente (*punto 11.2* del presente Avviso):

- copia dei contratti di affitto e/o comodato (ove pertinenti) registrati nei modi di legge; per i terreni costituenti l'azienda, la data di scadenza degli stessi contratti deve essere di almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel contratto di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo dei 8 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati (subito dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio) e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni inseriti nel fascicolo aziendale non sarà

motivo di esclusione, qualora vengano rispettati le condizioni di ammissibilità previste nel presente Avviso e gli stessi contratti non concorrano all'investimento;

- dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato (ove pertinente);
- autocertificazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Avviso pubblico e nella normativa comunitaria, nazionale e regione di riferimento;
- autocertificazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche), all'INPS, che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste da decreto legislativo 159/2011 e non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- autocertificazione attestante la data di insediamento per i giovani agricoltori (ove pertinente);
- autocertificazione del beneficiario attestante che per gli stessi interventi non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari, che ci si assume l'impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati nel presente Avviso pubblico e nella normativa di riferimento;
- autocertificazione e/o documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nel prospetto sopra riportato criteri di selezione;
- certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento qualora non comprese in altra documentazione es. autorizzazioni, ecc. o autocertificazione se prevista dalla normativa vigente. Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

10.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

- atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
- dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo;
- dichiarazione dell'Amministratore/legale rappresentante attestante che per gli stessi interventi previsti non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari, che ci si assume l'impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati nel presente Avviso pubblico e nella normativa di riferimento;
- elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.

10.3 Documentazione essenziale, ove pertinente, da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

La seguente documentazione, ove pertinente, deve essere presentata **entro 90 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio "tecnico-amministrativo" sulla domanda di aiuto da parte dell'Ufficio competente:

- permesso/nulla osta del genio Civile competente o attestazione di avvenuta presentazione del progetto ai sensi della normativa vigente per la realizzazione e/o ampliamenti di laghetti o piccoli invasi per uso irriguo;
- autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invasate (derivazione e utilizzazione di acque pubbliche);
- eventuale valutazione di impatto ambientale e/o valutazione di incidenza ambientale;
- autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura

2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.

Nel caso in cui in uno o più documenti indicati nei precedenti punti sia riportata la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione”, in loro sostituzione dovrà essere presentata un’autocertificazione riportante tutti i riferimenti inerenti la predetta documentazione, ciò consentirà, all’Ufficio competente per territorio, nelle fasi successive, di effettuare le dovute verifiche presso gli Uffici o Enti, che hanno provveduto a rilasciarli.

11. Procedimento Amministrativo

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l’esame e la valutazione delle domande di aiuto e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

11.1 Ricevibilità, formulazione della graduatoria/elenco regionale

Dopo la scadenza dell’Avviso pubblico, con apposito provvedimento da parte dell’AdG verrà nominata un’unica Commissione Regionale che svolgerà una prima valutazione delle domande di aiuto pervenute.

In particolare la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- la modalità e tempi di presentazione della domanda di aiuto;
- la presenza della documentazione richiesta “essenziale” allegata alla domanda di aiuto indicata al precedente *punto 10* nella quale è descritta o identificata l’iniziativa progettuale;
- la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall’iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi ed eventuali priorità auto-attribuiti. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l’omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di sostegno e la documentazione richiesta devono essere firmate dal richiedente e dal Tecnico professionista ove pertinente.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte della Commissione al Servizio responsabile dell’attuazione dell’Avviso pubblico per la predisposizione della graduatoria regionale provvisoria delle domande di aiuto ammissibili, inserite in ordine decrescente sulla base del punteggio auto-attribuito, e dell’elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non ricevibili con l’indicazione della motivazione di non ricevibilità. La predetta graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e l’elenco regionale provvisorio delle istanze non ricevibili, saranno pubblicati con valore legale nel sito

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratore_gionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura.

La predetta pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ricevibili. Tutti gli interessati **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione nel predetto sito istituzionale del Dipartimento dell’Agricoltura della graduatoria e dell’elenco provvisorio potranno richiedere al Servizio responsabile dell’attuazione dell’Avviso pubblico, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione Regionale per l’esame delle stesse i cui esiti saranno comunicati al Servizio responsabile dell’attuazione della dell’Avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili con le indicazioni del punteggio/priorità attribuite, e dell’elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili con le motivazioni di non ricevibilità. L’inserimento nella predetta graduatoria definitiva delle domande ammissibili non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all’eventuale concessione dell’aiuto dopo la verifica, da parte degli Uffici competenti, delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione dei punteggi auto-dichiarati dal richiedente “istruttoria tecnico-amministrativa” e, comunque, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dall’Avviso pubblico.

La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e l’elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili saranno pubblicati con valore legale nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratore_gionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura, avverso ai quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

11.2 Istruttoria tecnico-amministrativa (ammissibilità e valutazione) e provvedimenti di concessione

Esclusivamente sulle domande di aiuto ammissibili e rientranti all'interno della dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico, sarà avviata da parte degli Uffici competenti la verifica delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione auto-dichiarati dal titolare ed asseverati dal Tecnico professionista. Gli stessi Uffici comunicheranno ai richiedenti l'avvio del procedimento istruttorio sulla domanda di aiuto. Quest'ultimi **entro 20 giorni** della predetta comunicazione devono presentare agli Uffici la pertinente documentazione prevista al *punto 10.1 e 10.2* (quest'ultime ove pertinente) dell'Avviso, ad eccezione della documentazione di cui al *punto 10.3* inerente alla cantierabilità dell'intervento che dovrà essere prodotta, ove pertinente, **entro 90 giorni** della medesima comunicazione.

In particolare l'istruttoria tecnico-amministrativa riguarderà:

- la verifica dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
- la verifica della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nell'Avviso pubblico;
- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di aiuto e quella successivamente prodotta;
- l'analisi tecnico economica del progetto (determinazione della spesa ammissibile);
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario (soccorso istruttorio);
- la verifica del punteggio, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di aiuto.

In fase istruttoria, ove ritenuto necessario, possono essere effettuate visite in sito o sopralluoghi aziendali.

A chiusura della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, i medesimi Uffici comunicheranno al Servizio responsabile dell'attuazione dell'Avviso pubblico gli esiti delle verifiche effettuate sulle domande di aiuto; tale esito può confermare o meno quanto già riportato nella graduatoria o elenco definitivo già pubblicati. In assenza dei requisiti di ammissibilità dell'iniziativa progettuale o in caso di non conferma dei punteggi o delle priorità auto-dichiarati dal richiedente, il Servizio responsabile dell'attuazione dell'Avviso pubblico provvederà a modificare e/o integrare la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili con indicazione dei punteggi/priorità attribuite e a predisporre l'elenco regionale definitivo delle istanze non ammissibili con le relative motivazioni. La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili (modificata e/o integrata) e l'elenco regionale definitivo delle istanze non ammissibili saranno pubblicati con valore legale nel sito

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratore_gionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura, avverso ai quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Si specifica che a seguito delle eventuali modifiche della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, l'istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande di sostegno sarà comunque effettuata fino alla totale copertura delle risorse finanziarie previste dall'Avviso pubblico.

11.3 Provvedimenti di concessione dell'aiuto

Sulle domande di aiuto ammesse, collocatesi utilmente in graduatoria definitiva regionale e rientranti all'interno della dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico, gli Uffici competenti per emetteranno il provvedimento di concessione dell'aiuto che verrà notificato al beneficiario, riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili alal'aiuto/finanziamento;
- i tempi di realizzazione degli interventi/opere ed eventuali proroghe;
- i riferimenti e modalità per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- gli impegni e le prescrizioni (generali e specifiche);
- i riferimenti per la presentazione della domande di variante;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli.

12. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in **12 mesi**.

Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto adottato dal competente Ufficio competente.

La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della proroga richiesta è competenza del Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente.

13. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento, va inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione dell'aiuto, specificando all'oggetto "AVVISO PUBBLICO 2021 LAGHETTI AZIENDALI" DOMANDA DI PAGAMENTO (anticipo, s.a.l. o saldo) e mittente.

13.1 *Anticipo*

I beneficiari possono richiedere il versamento di un anticipo dell'aiuto pubblico. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito www.ivass.it, e non soggette ad un provvedimento di sospensione; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'iniziativa progettuale. In tutti i casi l'efficacia della garanzia fideiussoria dovrà persistere sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

13.2 *Stato di avanzamento lavori (SAL)*

I beneficiari dell'aiuto possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata dalla documentazione qui di seguito specificata:

- relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
- computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
- elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, sezioni, ecc.), ove pertinenti;
- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- copia autenticata del libro/registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento;
- fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO 2021 LAGHETTI AZIENDALI" nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione dell'aiuto. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per attrezzature (in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione). Le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M.140/2012;
- bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni;
- estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art.49 L.R. 13/86 attestante: la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; che tutti i materiali, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica"; che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;

- delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
- fotografie inerenti gli investimenti realizzati anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato;

La documentazione oggetto di esame attinente alle opere o interventi ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, ecc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente e alla documentazione riportata al successivo punto 13.3 Saldo.

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal Bando.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il **90%** del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'intervento realizzato con l'intervento per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale) atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto).

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

13.3 Saldo

La domanda di pagamento del saldo finale va presentata entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione dell'aiuto (entro 60 giorni dal termine di esecuzione dell'intervento).

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento comprovata da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione specifica da presentare, ove pertinente, per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
- computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
- elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, sezioni, ecc.), ove pertinenti;
- dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art.49 L. R. 13/86 attestante: la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; che tutti i materiali, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica"; che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
- dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto di finanziamento, tranne nei casi di calamità naturali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi;
- elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguenti estremi: numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale;
- copia autenticata del libro/registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
- fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **"AVVISO PUBBLICO 2021 LAGHETTI AZIENDALI" nonchè il Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione dell'aiuto. Inoltre, tutte le fatture dovranno

riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le attrezzature (in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione). Le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M.140/2012;

- bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni;
- estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ove pertinente;
- certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per le attrezzature e per gli impianti tecnici, nonché attestazione che e gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove pertinente;
- autorizzazione del Genio Civile, in corso di validità, per l'utilizzazione delle acque (rinnovo attingimento), ove pertinente;
- esercizio all'invaso per le vasche realizzate in terra battuta con sponde in rilevato rilasciato dal Genio Civile ai sensi del D.P.R. 01/11/1959, n. 1363, ove pertinente;
- dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
- dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori (per gli investimenti materiali e immateriali);
- delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
- fotografie inerenti gli investimenti realizzati e delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato;

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Considerate le continue modifiche legislative in materia, la documentazione oggetto di esame attinente alle opere o interventi ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, ecc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il predetto termine di presentazione della domanda di pagamento del saldo, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L'Ufficio istruttore competente provvede entro il termine di **90 giorni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale) atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto).

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% visita sul luogo dell'intervento per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera). La verifica è eseguita confrontando nel caso di attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con quanto effettivamente acquistato; in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.

Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante; in caso di parziale realizzazione dell'investimento, andrà verificato il mantenimento dei requisiti di accesso e dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria e della relativa ammissibilità a finanziamento.

14. Varianti in corso d'opera

Le varianti, potranno essere presentate solo successivamente all'emissione dell'atto giuridicamente vincolante e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, pena la revoca del finanziamento.

Le varianti, per essere autorizzate:

- dovranno assicurare il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso pubblico;
- non dovranno comportare modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito che potrebbe comportare la non ammissibilità a finanziamento. Pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto, deve comunque rientrare all'interno della dotazione finanziaria prevista dal Bando;
- devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere, quali:
 - sopravvenute disposizioni normative;
 - cause imprevedute e imprevedibili in fase di progettazione;
 - intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - casi di cosiddetta sorpresa geologica previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
 - modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute.

Qualora le modifiche apportate al progetto iniziale comportino l'acquisizione o la modifica di pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione la variante potrà essere autorizzata, con emissione di apposito provvedimento, solo al completamento ed alla presentazione dell'intera documentazione, pertanto alla dimostrazione della cantierabilità delle opere oggetto di modifica.

La richiesta di variante va presentata all'Ufficio competente nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione, salvo eventuali proroghe.

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento; eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla presentazione della documentazione all'Ufficio competente.

Non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché il loro valore non superi il **10%** della spesa già approvata per la singola categoria d'intervento, fermo restando il valore complessivo del progetto inizialmente approvato.

In questo caso le modifiche devono essere motivate, non dettate da discrezionalità e non devono introdurre variazioni significative al progetto. Per la categoria attrezzi e l'impiantistica non rappresenta variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

15. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, i tempi di realizzazione delle stesse, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti. In materia di controlli e sanzioni verrà applicato quanto regolamentato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente in materia.

16. Obblighi di trasparenza

Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

17. Normativa unionale in materia di aiuti di Stato

Il regime di aiuto di cui al presente avviso è attuato in conformità al Capo I, nonché all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014, modificato per quanto riguarda il periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 pubblicato nella GUUE L 414 del 9 dicembre 2020.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

A seguito di eventuali osservazione da parte dei Servizi della Commissione europea, il presente avviso può subire delle modifiche e/o integrazioni che saranno tempestivamente apportate e oggetto di pubblicazione.

Il regime non prevede aiuti:

- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
- che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

18. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente Avviso pubblico si farà riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. Il presente Avviso, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratore_gionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 239/1993*

SCHEDA IRFIS

DESTINATARI

Imprenditori agricoli anche in forma associata operanti in Sicilia che intendono effettuare investimenti ed a fronte dei quali hanno presentato domanda di contributo a valere sulla normativa agevolata a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

FINALITÀ

Copertura del fabbisogno finanziario connesso a programmi di investimento e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale per la realizzazione di vasche di accumulo aziendali e/o interaziendali e relative opere e impianti accessori.

FORMA TECNICA

Finanziamento a medio-lungo termine con erogazioni in unica soluzione o per stato avanzamento lavori.

IMPORTO

L'importo massimo è pari alla quota dell'investimento non coperta dal contributo nel rispetto delle specifiche richieste dal bando di agevolazioni in argomento e nel limite dal 30 al 50% dell'investimento ammesso dal FSC.

CRITERI E MODALITÀ

I finanziamenti possono essere concessi, senza alcuna valutazione di merito creditizio sulla base dell'ordine di presentazione delle domande di finanziamento.

DURATA DELL'OPERAZIONE

Sino ad un massimo di 12 anni, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento massimo di 2 anni

PERIODICITÀ DELLE RATE

Trimestrale comprensive di capitale ed interessi

TASSO DI INTERESSE

Interessi calcolati sulla base del tasso di mercato calmierato nella misura del 1,9% .

GARANZIE

Eventuali garanzie.

SPESE DI PERIZIA

Spese per eventuale perizia tecnica a carico dell'impresa richiedente

SPESE DI ISTRUTTORIA

1,5% dell'importo del finanziamento richiesto